



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza pubblica da remoto del 02 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19, e ss.mm.ii., nonché dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge n.126/2021, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE
nei confronti del Comune di Brescia,
ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016,
partecipazioni detenute al 31.12.2019.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti gli artt. 11, 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, anche TUSP);

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 21 luglio 2017, n. 19/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Viste le delibere di questa Sezione Lombardia/296/2016/VSG e Lombardia/199/2018/VSG;

Esaminato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2019, presentato dal Comune di Brescia, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 21.12.2020;

Vista la richiesta istruttoria, di cui alla nota prot. 16912 del 14/06/2021;

Visti i chiarimenti acquisiti dal Magistrato istruttore, con nota del Comune di Brescia, prot. Cdc n. 18091 del 13/07/2021;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

Vista l'ordinanza n. 47/2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

Esaminata la memoria del Comune di Brescia, prot. CdC n. 30247 del 29.11.2021, inviata in vista dell'adunanza del 02 dicembre 2021;

Udito il relatore, dott. Giuseppe Vella;

Uditi, per il Comune, l'Assessore Fabio Capra e la Responsabile settore coordinamento società partecipate dott.ssa Nicoletta Guerrini.

PREMESSA

L'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 100 del 2017 e dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo da ultimo richiamato. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del

2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e le informazioni dovevano essere rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art.20 dello stesso decreto legislativo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione della Sezione delle Autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. Ciò premesso, passando all'esame delle società partecipate del Comune di Brescia, occorre precisare che l'Ente ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 21.12.2020, il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, detenute al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, con trasmissione a questa Sezione del provvedimento, tramite il sistema Con.te (prot. Cdc n. 439 del 12/01/2021).

Con nota prot. Cdc n. 16912 del 14/06/2021, il Magistrato istruttore, al fine di acquisire chiarimenti in merito al piano di revisione delle partecipazioni societarie in questione, ha chiesto di:

"3) Fornire aggiornamento ad oggi sullo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione sulle società partecipate, come programmate nella deliberazione di C.C. n 122 del 21.12.2020.

4) A mente dell'art. 3 comma 1 del Dlgs n. 175/2016, fornire le motivazioni per il mantenimento senza interventi della partecipazione nella SOCIETA' SEMPLICE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA.

5) A mente dell'art 20 comma 2 lett b) del Dlgs n. 175/2016, fornire delucidazioni sul mantenimento senza interventi delle seguenti società, che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:

- NUOVI TRASPORTI LOMBARDI S.P.A.
- AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI S.P.A.
- SOCIETA' SEMPLICE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA.

6) A mente dell'art 20 comma 2 lett d) del Dlgs n. 175/2016, fornire delucidazioni sul mantenimento senza interventi delle seguenti società, che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:

- NUOVI TRASPORTI LOMBARDI S.P.A
- AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI S.P.A.
- SOCIETA' SEMPLICE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA
- ACB SERVIZI S.R.L.

7) A mente dell'art 11 commi 2 e 3 del Dlgs n. 175/2016, trasmettere la delibera assembleare in cui è stata disposto che il consiglio di amministrazione sia composto da tre o cinque membri, relativamente alle seguenti società in controllo pubblico:

- BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
- BRESCIA MOBILITA' S.P.A
- CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A
- BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R. L.
- CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A
- ACB SERVIZI S.R.L “

La risposta del Comune è pervenuta con nota prot. Cdc n. 18091 del 13/07/2021.

Il Magistrato ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione dell'odierna adunanza pubblica, per ulteriori approfondimenti, in contraddittorio con l'Ente, sulle criticità rilevate.

Con memoria illustrativa (prot. CdC n. 30247 del 29.11. 2021) il Comune di Brescia, in vista dell'adunanza, ha ribadito e precisato, in termini generali, quanto già esposto nella nota pervenuta il 13.07.2021.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. Inquadramento generale in materia in materia di controllo sui piani di revisione delle società partecipate da parte delle amministrazioni pubbliche e relativi esiti.

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico.

Tale articolo, difatti, rubricato "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede, al comma 1, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La disciplina del TUSP prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata (art. 5, comma 4), che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente.

Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate attribuiti alla Corte dei conti dal TUSP, secondo cui vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc., alcune delle quali riproducenti pregresse disposizioni normative (vd. art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

Nello specifico, l'esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato art. 24 del TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito dalla legge n. 114 del 2014) alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'articolo 15), e reso disponibile alla "sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Il successivo comma 3 dell'art. 24 del TUSP specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti "*perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*". La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in similare materia, dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L'inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare "*il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dallo stesso art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5, 11 e 20).

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest'ultimo comma, infatti, a differenza

di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP e, pertanto, nel rispetto del principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzia le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l'adozione di misure correttive da parte dell'ente (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione).

Inoltre, nel caso degli Enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato D.L. n. 174 del 2012.

Infine, sempre per gli Enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria (e ordinaria) ai parametri normativi

potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o, più probabilmente, dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, *ex art. 147-quater*, il controllo sulle società partecipate non quotate). L'irregolarità in parola potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000). Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall'art. 20, comma 2, del TUSP (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l'adozione di un piano di revisione, sia frutto dell'assenza di un *"idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica"* (vd. art. 147-quater TUEL). Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni può portare, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016).

Ciò posto, l'Ente interessato è in ogni caso tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità ricevute dalla Sezione ed a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. La valutazione della Sezione in relazione al piano di revisione ordinaria delle società partecipate detenute dal Comune di Brescia al 31.12.2019.

Premesso quanto sopra, nel ribadire all'Ente, a carattere generale, l'importanza di un attento monitoraggio delle proprie partecipazioni, soprattutto se relative ad organismi aventi i requisiti dell'*in house*, tenuto conto delle previsioni del D.lgs. n. 50/2016, del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 267/2000 (in particolare, art. 147-quater, 147-quinquies, 148-bis, comma 2), la Sezione ritiene utile evidenziare quanto segue.

A) Stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione delle società partecipate.

In relazione alla richiesta effettuata dal Magistrato istruttore, prot. Cdc n. 16912 del 14/06/2021, di fornire aggiornamenti sullo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione sulle società partecipate, come programmate nella deliberazione di C.C. n 122 del 21.12.2020, l'Ente, in relazione alla società AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A., ha comunicato che *"...la dismissione della partecipazione in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali comunali. L'intendimento è quello di procedere alla liquidazione della società o all'esercizio del diritto di recesso per cambiamento dell'oggetto sociale se ne ricorreranno le condizioni. Tale intendimento è stato ulteriormente ribadito dal Comune in occasione dell'assemblea dei soci del 27 settembre 2018, ove il rappresentante dell'Amministrazione ha precisato che l'obiettivo finale è la messa in liquidazione della società, che doveva essere perseguito dal nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) entro il termine del mandato, fissato con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019. Ulteriori considerazioni svolte nell'ultima assemblea soci di novembre 2019 portano a pensare che la chiusura della società non possa avvenire in tempi brevi e le Pubbliche amministrazioni socie hanno tutte chiesto al CdA di procedere celermente ad accordi transattivi, per una valorizzazione migliore degli assets aziendali, al fine di poter procedere con la chiusura della società. Alla data attuale sono ancora pendenti due questioni molto importanti, che giocano un ruolo decisivo sulla valutazione della società: il contenzioso con gli istituti di credito e la concessione di Stradivaria per la realizzazione del raccordo autostradale Mantova-Cremona.*

In particolare, per quanto riguarda il contenzioso con gli istituti di credito, si sta attendendo la sentenza di primo grado (l'udienza si è tenuta nel mese di dicembre scorso).

Per quanto riguarda la controllata Stradivaria, sono in corso le trattative per la risoluzione

consensuale della convenzione con la concedente ora ARIA S.p.A.”

In relazione alla cessione della partecipazione in AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A., il Comune ha informato, inoltre, la Sezione che “...è in corso la dismissione attuata attraverso l'esercizio del diritto di recesso. Se ne conferma la non indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali comunali. La sentenza è arrivata nei primi mesi del 2019 ed è a favore della società; il Comune ha presentato ricorso in appello, la cui decisione è stata rinviata al 2022”.

Con riferimento invece alla cessione della società partecipata C.S.M.T. SOC. CONS. A R. L., ha comunicato che “(C)on provvedimento del Consiglio comunale n. 81 del 24/7/2020 è stata approvata la cessione della partecipazione all'Università degli Studi di Brescia. Nel corso del 2021 è stata formalizzata la cessione, con atto notaio Camilla Barzellotti in data 10/6/2021, Rep. 15727 racc. 6473.”.

In merito alla dismissione della società partecipata C.S.M.T. GESTIONE SOC. CONS. A R. L., è stato, invece, precisato che: “(L)a cessione di una quota (10% del capitale sociale) da parte della Provincia di Brescia ha determinato la perdita del controllo da parte degli enti pubblici. Come previsto nelle ricognizioni straordinaria e ordinarie, è stato stabilito di procedere alla cessione dell'intera partecipazione comunale mediante procedura ad evidenza pubblica. In considerazione del risultato infruttuoso della procedura, si è richiesta alla società la liquidazione della quota di partecipazione intestata al Comune di Brescia. In assenza di riscontro da parte della società CSMT Gestione, si è inoltrato sollecito via PEC in data 2/8/2019 e in data 29/10/2020. A questi, sono seguiti atti interlocutori tra le parti e una richiesta della società di rivedere la posizione del Comune in merito al recesso dalla stessa, per le attività messe in campo dalla società di rivalutazione e riqualificazione delle attività sinergiche tra mondo del pubblico e del privato. L'Amministrazione si è riservata di valutare la proposta; ad oggi non si è espressa”.

In relazione, infine, alla partecipata OMB - IN LIQUIDAZIONE, il Comune ha chiarito che “Nel corso dell'anno 2019 la procedura di liquidazione societaria è ordinariamente proseguita, sia sul fronte delle entrate, con l'incasso dei crediti residui per circa 1,42 ml di euro, sia su quello del rimborso di debiti commerciali e finanziari (questi ultimi verso Brescia Mobilità S,p,A.) per circa 2,5 ml di euro, con le ordinarie uscite per i

costi necessari per la procedura liquidatoria della società, non più produttiva dal 2014. I debiti commerciali e finanziari verso la Controllante si sono ridotti nel corso del 2019 complessivamente per oltre 1,5 ml di euro.

Relativamente a OMB International S.r.l., va rilevato che la società svolgeva una tipica attività di produzione di beni e servizi, non riconducibile ad alcuna attività indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale. Si è pertanto provveduto ad avviare la procedura di liquidazione della società, che è arrivata a conclusione con un'operazione di fusione per incorporazione, autorizzata con deliberazione Consiglio comunale n. 33 del 24/5/2021".

La Sezione preso atto di quanto rappresentato dal Comune, con riserva di verifica sui successivi piani di razionalizzazione, ribadisce la necessità, ai fini del mantenimento, in una visione dinamica, degli equilibri finanziari, che l'Ente continui il processo di liquidazione / dismissione delle partecipazioni societarie ritenute non indispensabili.

B) Tipologia di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (Articolo 3 del D.lgs. n. 175/2016).

Il Magistrato, con la nota istruttoria sopra citata, ha richiesto, altresì, delucidazioni al Comune di Brescia sul "... mantenimento senza interventi della partecipazione nella SOCIETA' SEMPLICE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA", considerato quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016.

Il Comune ha giustificato il mantenimento di tale partecipazione "...in quanto l'oggetto sociale consiste nell'esercizio dell'attività tesa all'amministrazione ed alla conservazione dell'immobile di proprietà, di cui il Comune di Brescia possiede 31 palchi su 109 e una quota di 300,943/1.000. È da richiamare la valenza che il Teatro Grande riveste nelle politiche comunali, in quanto soggetto attivo nella promozione della città e del territorio, sia dal punto di vista culturale che di attrazione turistica. Si rileva l'interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016, rientrante nelle finalità istituzionali comunali.

In merito alle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 1 D.Lgs.175/2016, si rinvia alla nota già trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9/8/2018, PG. 152371, che si allega in copia (All_01-A, All_01-B)."

Tutto ciò posto, preme precisare che la valutazione della predetta partecipazione è stata oggetto di apposita deliberazione di questa Sezione n. 557/2011/ PRSE, che, sul tema, ha evidenziato che *"(S)tante l'incompatibilità del modello societario prescelto, l'amministrazione comunale di Brescia dovrà pertanto valutare la trasformazione societaria o il mantenimento della sua partecipazione nella società semplice del Teatro Grande"*.

Nonostante la già menzionata deliberazione, nessuna misura conseguenziale è stata attuata dal Comune di Brescia, il quale viceversa continua a detenere la predetta partecipazione, in violazione dell'art.3 del D.lgs. n.175/2016, che, per le amministrazioni pubbliche, consente esclusivamente la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata.

Il legislatore, dunque, con l'utilizzo dell'avverbio **"esclusivamente"** non ha lasciato alcuna discrezionalità amministrativa e/o tecnica all'Ente pubblico, ma ha predeterminato, in sede normativa, al fine di limitare, a tutela degli equilibri di bilancio, l'esposizione debitoria dei soci pubblici, il tipo di società a cui gli Enti *de quibus* possono legittimamente partecipare.

In merito preme, infatti, precisare che per gli Enti pubblici, ed in particolare per quelli territoriali, la partecipazione, in qualità di socio, ad una società di persone va posta in relazione con la finalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione e con la tutela dell'interesse erariale.

A differenza dei soggetti di diritto privato, infatti, non è irrilevante per la persona giuridica pubblica rispondere illimitatamente nei rapporti con i terzi per le obbligazioni sociali, qualora abbiano agito in nome e per conto della società (art. 2267 comma 1 c.c.).

La segregazione patrimoniale, derivante dall'adozione di un tipo di società di capitali conduce, infatti, alla limitazione del rischio di perdita del capitale pubblico impiegato sino alla concorrenza del valore della partecipazione.

La responsabilità illimitata del socio di una società di persone determina, invece, un'imprevedibilità dell'esposizione debitoria per l'Ente locale, che può mettere a rischio gli equilibri di bilancio, e contrasta con i principi di programmazione delle spese e degli interventi, con la normativa disposta dal T.U.E.L. in tema d'indebitamento (artt. 204 e seguenti), e, non da ultimo, con i criteri predeterminativi del rispetto del pareggio di bilancio, sul versante della spesa corrente.

L'esposizione debitoria che può derivare da una partecipazione societaria in una società di persone, è, dunque, in distonia con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, nella misura in cui la certezza del debito è vulnerata dal criterio della responsabilità illimitata verso i terzi per le obbligazioni sociali contratte in nome e per conto della società medesima.

Alla luce delle superiori considerazioni, stante, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.lgs. n.175/2016, l'incompatibilità normativa del modello societario prescelto, l'amministrazione comunale di Brescia dovrà valutare, con tempestività, la trasformazione societaria o la dismissione della sua partecipazione nella società semplice del Teatro Grande.

La Sezione si riserva di verificare, in sede di analisi dei successivi piani ordinari di razionalizzazione e dei rendiconti, il superamento della predetta criticità e la sussistenza di fattori che potrebbero essere *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000.

C) Numero amministratori superiore ai dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b), TUSP).

Con apposita richiesta istruttoria, il Magistrato, analizzato il piano di razionalizzazione relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2019, ha chiesto all'Ente di fornire delucidazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. art 20, comma 2, lettera b), TUSP, sul mantenimento senza interventi delle società : Nuovi trasporti lombardi S.P.A., della società semplice del teatro Grande di Brescia, dell'aeroporto Brescia e Montechiari S.P.A, che risultano prive di dipendenti.

In sede di riscontro istruttorio il Comune ha, sul tema, precisato che *“Le motivazioni risiedono nell’attività di pubblico interesse svolta da tali società. Inoltre, per Nuovi Trasporti Lombardi S.p.A. e Aeroporto Brescia Montichiari S.p.A, rilevano le prospettive di sviluppo futuro dell’attività delle stesse”*.

In merito alle predette società, preme precisare, per completezza di analisi, che il Comune, nella memoria inviata (prot. CdC n. 30247 del 29.11.2021) e in adunanza pubblica, si è riservato di valutare, nel prossimo piano di razionalizzazione, la dismissione delle quote di partecipazione, per quanto riguarda la società ABEM S.p.A., e la chiusura della società per quanto concerne la NTL .

In merito alle argomentazioni sopra riportate, si evidenziano diversi profili problematici, su cui la Sezione rileva quanto segue.

Preliminarmente preme evidenziare che l’art.20 del TUSP impone all’ente socio (*“I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...”*) la necessaria approvazione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal comma 1 del medesimo art. 20 (richiamato dall’art. 24, comma 1), in un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri previsti al comma 2 dell’art.20 sopra citato, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l’Ente pubblico socio (nonché delle relazioni, contrattuali e sociali, con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l’adozione, alternativa, di provvedimenti di *fusione* (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”*), di *soppressione* (coerente al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di *liquidazione* o di *cessione* (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell’ente o di impraticabilità di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento della società) o, infine, di differente *“razionalizzazione”* (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed

f), *vd. ex multis*, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, delibere n. 130 e 134/2019 VSG).

Circa la portata precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 (*cfr.* Corte dei conti, SRC Lombardia, deliberazioni n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; SRC Piemonte, deliberazioni n. 170/2015 e n. 5/2016; SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 4/2016; SRC Puglia, deliberazione n. 132/2015), si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle, anche differenti, azioni di razionalizzazione, soggette a verifica (*cfr.* art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l'art. 24, comma 4, TUSP).

In materia, a conferma, si richiamano le linee guida per la redazione del piano di razionalizzazione straordinaria, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017/INPR. Nella deliberazione *de qua* è stato precisato, infatti, che *"il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni"*. Inoltre, è stato sottolineato come l'atto di ricognizione *"sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione"* e che, pertanto, ciascuna amministrazione deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, *"sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione"*. Infine, la deliberazione delle Autonomie chiarisce che *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)"*.

Passando all'analisi di quanto prospettato dal Comune di Brescia, preme precisare che, dalla lettura sistematica e coordinata dell'art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP

con le altre norme contenute nel medesimo testo legislativo, si evince che la finalità delle disposizioni *de quibus* è quella di evitare che vengano mantenute in vita enti non economicamente produttivi, tendenzialmente in perdita, forieri di generare sprechi finanziari e di intaccare gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici soci.

Una lettura diversa penalizzerebbe, paradossalmente, quelle società, partecipate da Enti locali, che hanno ottenuto un soddisfacente fatturato, anche grazie al fatto che hanno adottato un diverso ed efficiente modello organizzativo.

Ferma restando la discrezionalità dell'Ente, per quanto attiene al nesso di strumentalità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ex art 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, e alla conseguente strategicità e legittimità della partecipazione, occorre sottolineare, come già evidenziato da questa Sezione, che una partecipazione per essere mantenuta deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini statuari (*vd.* deliberazione di questa Sezione n. 424/2015/VSG); in altre parole, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine "indispensabile".

In conclusione, alla luce delle osservazioni sopra formulate e delle previsioni legislative vigenti in materia (art.20, comma 2, lettera b) del TUSP), l'Ente deve provvedere alla costante verifica della persistenza dei presupposti normativi per il mantenimento della partecipazione, e, ove vengano meno, deve provvedere ad una nuova valutazione in merito al mantenimento della partecipazione e all'adozione di azioni di razionalizzazione.

D) Rispetto del limite di fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del D.lgs. 175/2016.

In merito al rispetto del limite del fatturato medio, in sede istruttoria, il Magistrato ha chiesto al Comune, a mente dell'art 20, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 175/2016, di fornire delucidazioni sul mantenimento senza interventi delle seguenti società,

che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:

- NUOVI TRASPORTI LOMBARDI S.P.A
- AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI S.P.A.
- SOCIETA' SEMPLICE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA
- ACB SERVIZI S.R.L.

Il Comune di Brescia ha individuato, in generale, le motivazioni del mantenimento *"...nell'attività di pubblico interesse svolta da tali società. Inoltre, per Nuovi Trasporti Lombardi S.p.A. e Aeroporto Brescia Montichiari S.p.A., rilevano le prospettive di sviluppo futuro dell'attività delle stesse."*

In particolare, per NUOVI TRASPORTI LOMBARDI - NTL (partecipazione indiretta tramite Brescia Mobilità, che detiene il 50% delle quote, e al 50% da ATB Azienda Trasporti Bergamo S.p.A.), il Comune ha evidenziato che *"NTL S.p.A. detiene una partecipazione del 45% in APAM Esercizio S.p.A., società che gestisce il trasporto pubblico locale nella provincia di Mantova; non svolge direttamente attività di trasporto pubblico locale, ma si occupa della gestione delle sue partecipazioni. Si ritiene comunque importante mantenere tale partecipazione alla luce dei possibili sviluppi in ambito di trasporto pubblico a livello regionale e sovra provinciale, al fine di avere già a disposizione uno strumento che possa gestire, secondo nuove modalità che saranno definite dal legislatore, l'importante servizio di carattere generale del trasporto pubblico"*.

In relazione alla partecipazione nella società AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI S.P.A., il Comune ha motivato il mantenimento con la considerazione che *"(L)a società risulta attualmente non operativa ma la mancanza di fatturato nell'arco dell'ultimo triennio non sta a indicare inefficienza e/o inefficacia del Consiglio di Amministrazione, che svolge un'attività finalizzata all'ottenimento di una concessione governativa per la gestione dell'aeroporto di Brescia - Montichiari, con i conseguenti adempimenti amministrativi e legali che si rendono via via necessari. La sua futura attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a)."*

Il Comune ha inoltre precisato che *“(N)on si ravvisa, pur in assenza di due dei requisiti previsti, la necessità di adottare particolari azioni di razionalizzazione. La presenza di più amministratori è giustificata da motivi di opportunità politico/rappresentativa. Per quanto riguarda il contenimento dei costi, va rilevato che gli amministratori non percepiscono compensi. Gli unici costi sono quelli derivanti da spese legali e di consulenza ed assistenza tecnico professionale, i compensi per gli organi di controllo e le altre spese di carattere amministrativo, fiscale, contabile e notarile, non comprimibili”*.

Relativamente alla SOCIETÀ SEMPLICE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA, il Comune richiama *“la valenza che il Teatro Grande riveste nelle politiche comunali, in quanto soggetto attivo nella promozione della città e del territorio dal punto di vista sia culturale sia di attrazione turistica”*.

Il Comune ha precisato inoltre che *“...l'oggetto sociale della società semplice del Teatro Grande di Brescia consiste nell'esercizio dell'attività tesa all'amministrazione ed alla conservazione dell'immobile di proprietà, di cui il Comune di Brescia possiede 31 palchi su 109 e una quota di 300,943/1.000. Tale attività costituisce, peraltro, presupposto indispensabile per l'operatività della Fondazione del Teatro Grande di Brescia, l'organismo di gestione che attualmente programma e realizza l'intera stagione culturale del Teatro cittadino, a beneficio della città e del territorio in cui è inserita.*

In considerazione delle attività e del contesto operativo nei termini sopra esposti, rilevandosi l'interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 del D.lgs. n. 175/2016, la partecipazione nella società semplice del Teatro Grande di Brescia risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Brescia e si intende pertanto mantenerla”.

In relazione alla partecipazione in ACB SERVIZI S.R.L., società a capitale pubblico totalitario, partecipata dall'Associazione Comuni Bresciani, il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia, il Comune ha evidenziato che essa è stata costituita *“...per fornire agli enti bresciani prestazioni di servizi quali: la formazione e l'aggiornamento degli amministratori e del personale degli enti stessi, l'organizzazione di convegni di studio, la pubblicazione di studi e l'attività editoriale di supporto”*.

Il Comune ha quindi concluso sul punto con la considerazione che *“...la società si configura quale ente che può godere di affidamenti secondo la modalità in house providing da*

parte degli enti soci. L'attività svolta da ACB Servizi S.r.l. è considerata quale servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.lgs. n. 175/2016. La partecipazione risulta strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali comunali e viene quindi mantenuta".

Da ultimo è stato richiesto all'Ente dal Magistrato Istruttore di "*...trasmettere la delibera assembleare in cui è stata disposto che il consiglio di amministrazione sia composto da tre o cinque membri, relativamente alle seguenti società in controllo pubblico:*

- BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
- BRESCIA MOBILITA' S.P.A
- CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A
- BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R. L.
- CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A
- ACB SERVIZI S.R.L."

Il Comune ha allegato (allegati da 1 a 6) alla predetta nota di risposta del 13/07/2021 la documentazione richiesta.

In siffatto contesto, occorre evidenziare che l'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016, più volte richiamato, stabilisce:

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;***
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dal complessivo quadro normativo di riferimento appare, dunque, evincersi come l'acquisto e il mantenimento di una partecipazione in una società da parte di una Amministrazione pubblica sia preliminarmente subordinato ad un duplice ordine di vincoli. In primo luogo, rileva la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione (art. 4, comma 1 T.U.). In secondo luogo, il Legislatore individua un preciso vincolo relativo alle attività perseguibili mediante lo strumento societario, attraverso la puntuale tassonomia contenuta nell'art. 4, commi 2 e segg. Il rispetto di questi due presupposti non appare, però, ex se, sufficiente a giustificare il mantenimento di una partecipazione, in quanto, come sopra più volte ricordato, l'Amministrazione è tenuta, in base al disposto degli artt. 20 e 24, a verificare che la società partecipata, pur avendo come oggetto sociale l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e operando nei settori indicati dall'art. 4, commi 2 e segg., non si trovi in una delle situazioni previste dal sopra citato art.20, comma 2, del D.lgs. n.175/2016.

Precipitato fondamentale di tale quadro normativo *“appare l'eliminazione di qualsivoglia discrezionalità, in merito al mantenimento di una partecipazione societaria, in capo all'Amministrazione partecipante, ogni volta che non sia possibile riscontrare la presenza dei requisiti sopra richiamati e tassativamente previsti dal Legislatore (vd. deliberazione di questa Sezione n. 296/2016/VSG)”*.

Attraverso l'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, dunque, il legislatore ha effettuato una preventiva valutazione e ponderazione di quelle fattispecie rispetto alle quali il mantenimento dell'assetto societario e/o della quota di partecipazione, possono generare sprechi finanziari e intaccare gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici soci.

Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri previsti al comma 2 dell'art. 20 sopra citato, impone l'adozione, alternativa, di provvedimenti di *“fusione”*, di *“soppressione”*, di *“liquidazione”* o di *“cessione”* o, infine, di differente

“razionalizzazione” (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f)).

Nel richiamare quanto già precisato dalla Sezione in sede di analisi della criticità di cui alla lettera C) della presente deliberazione (violazione *art. 20, comma 2, lettera b), TUSP*), va precisato che la ricorrenza di uno solo dei parametri di cui all’*art.20, comma 2, del TUSP*, non obblighi, necessariamente, l’amministrazione pubblica a soccorrere all’adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l’adozione di esplicite azioni di razionalizzazione, soggette a verifica e, come tali, supportate da esplicita motivazione (cfr. *art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l’art. 24, comma 4, TUSP*).

Tale imprescindibile esplicitazione delle iniziative di razionalizzazione non può essere ignorata trincerandosi nella generica e apodittica affermazione *“dell’attività di pubblico interesse svolta dalla società”*, come avvenuto nel caso in esame. L’Ente, infatti, non ha dato in alcun modo contezza della sussistenza dei presupposti e delle finalità di scopo richiesti dall’ordinamento per il mantenimento delle partecipazioni *de quibus*.

Per quanto attiene al nesso di strumentalità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ex *art 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016*, e alla conseguente strategicità e legittimità della partecipazione, si precisa, tra altro, come questa Sezione ha già avuto modo di mettere in evidenza, che una partecipazione per essere mantenuta deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini statutari (*vd. deliberazioni di questa Sezione n. 424/2015/VSG e n.296/2016/VSG*); in altre parole, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, ma la stessa deve essere a tal fine **“indispensabile”**.

Il tenore della norma in tema di razionalizzazione delle società partecipate, impone, dunque, che eventuali fattispecie derogatorie alla regola generale siano valutati, *“sulla base di una motivazione rinforzata”*, con grande rigore e in termini di

eccezionalità, stante, tra altro, l'aggravio a carattere erariale che il mantenimento della struttura e degli organi societari comporta per gli Enti pubblici soci.

Ciò a maggior ragione ove la sussistenza della società o la partecipazione alla stessa, come nel caso di specie, si protrae per più anni senza che l'Ente socio, nei diversi piani ordinari di cui all'art.20 del D.lgs. 175/2016, abbia avviato alcuna sostanziale azione di razionalizzazione.

La Sezione, inoltre, avendo riscontrato la violazione dell'art.20, comma 2, lettera d), del D.lgs. 175/2016 per il mancato conseguimento di un fatturato medio triennale non superiore ad un milione di euro, ribadisce l'esigenza che il Comune si attivi per il superamento di tale criticità, riservandosi di verificare, in sede di analisi dei successivi piani ordinari di razionalizzazione e dei rendiconti, l'eventuale sussistenza di fattori che potrebbero essere *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e che, come tali, potrebbero imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000.

E) Adeguata articolazione degli organi di amministrazione e controllo

In sede istruttoria è stato chiesto, in merito alla previsione di cui all'art 11 commi 2 e 3 del Dlgs. n. 175/2016, di trasmettere la delibera assembleare in cui è stata disposto che il consiglio di amministrazione sia composto da tre o cinque membri, relativamente alle seguenti società in controllo pubblico:

- BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
- BRESCIA MOBILITA' S.P.A
- CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A
- BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R. L.
- CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A
- ACB SERVIZI S.R.L .

In sede di riscontro alla richiesta istruttoria, l'Ente rappresenta che nel caso di società totalmente controllate dal Comune di Brescia, nelle quali la nomina del Consiglio di Amministrazione è interamente di competenza dell'unico socio, le delibere assembleari contengono la motivazione esposta nella disposizione di nomina.

Al riguardo, come già osservato da questa Sezione nella deliberazione n. 4/2019/VSG, il citato comma 2 dell'art.11 del D.lgs. n.175/2016, prescrive che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico; il successivo comma 3, tuttavia, consente all'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata, di mantenere (o introdurre) un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Per quanto riguarda i termini entro i quali procedere al ridetto adeguamento, l'art. 26, comma 1, T.U.S.P., dispone, per le società a controllo pubblico già costituite all'entrata in vigore del decreto, quale regola generale, non derogata nel caso di specie, la scadenza del 31 luglio 2017.

La Sezione ribadisce, pertanto, all'Ente, nelle sue prerogative di socio di maggioranza assoluta della Società, l'esigenza di richiamare la necessità, nel quadro dell'organizzazione e gestione dei propri organismi partecipati, della puntuale osservanza degli adempimenti previsti dal T.U.S.P., con particolare riguardo a quelli in tema di organo amministrativo il cui corretto espletamento è condizione della legittima costituzione dell'organo di governo societario.

In conclusione, il Collegio, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune 31.12.2019, ritiene che le argomentazioni esposte dal Comune negli atti scritti e in adunanza non siano idonei a superare le criticità rilevate.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, dunque, questa Sezione richiede all'Ente il rispetto delle previsioni normative in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, con riserva di ogni successiva verifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, dell'art.147 quinquies, comma 3, del TUEL, e in sede di esame del prossimo rendiconto, ai sensi dell'art. 148-bis, commi 2 e 3, del TUEL.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

le seguenti criticità:

- mancato completamento dell'*iter* di liquidazione e/o dismissione delle quote di partecipazione di società non ritenute indispensabili (Autostrade centro padane S.p.A.; Autostrade lombarde S.p.A; C.S.M.T. Soc. cons. A.R.L.; C.S.M.T. Gestione Soc. cons. A.R.L.; OMB International S.R.L.;)
- mantenimento della partecipazione nella "Società semplice del Teatro grande di Brescia", in violazione dell'art. 3 del D.lgs. 175/2016, che per le amministrazioni pubbliche prevede la partecipazione esclusivamente in società per azioni o a responsabilità limitata;
- partecipazioni in Società con numero di amministratori superiori al numero di dipendenti, in violazione dell'art. art 20, comma 2, lettera b), TUSP (Nuovi trasporti lombardi S.p.A.; aeroporto Brescia e Montechiari S.p.A.; Società semplice del teatro grande di Brescia);
- mancato rispetto del limite minimo di fatturato, di cui all'art.20, comma 2, lett. d), del D.lgs. 175/2016 (Nuovi trasporti lombardi S.p.A.; aeroporto Brescia e Montechiari S.p.A.; Società semplice del teatro grande di Brescia; ACB servizi S.R.L.);

RICHIEDE ALL'ENTE

- di proseguire il processo intrapreso di liquidazione /dismissione delle partecipazioni societarie ritenute non indispensabili, ai fini del mantenimento, in una visione dinamica, degli equilibri finanziari;
- di valutare, tempestivamente, la trasformazione societaria o la dismissione della partecipazione nella "Società semplice del Teatro Grande di Brescia", in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 del D.lgs. n.175/2016, sul modello societario ammissibile per le amministrazioni pubbliche;
- di provvedere, in riferimento al "*rapporto amministratori- dipendenti*", al rispetto delle prescrizioni normative di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP, valutando, di conseguenza, il mantenimento o meno della partecipazione e/o l'adozione di azioni di razionalizzazione;

- di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della criticità, di cui in parte motiva, inerente alla violazione dell'art.20, comma 2, lettera d), del D.lgs. 175/2016 (*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*);

INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento alla corretta e tempestiva attuazione delle prescrizioni di cui alla presente pronuncia;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;

- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Brescia;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 02.12.2021.

Il Magistrato estensore
(dott. Giuseppe Vella)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
3 dicembre 2021

Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)